



Avvocati

Butti Peres Zalin
& Partners

13 aprile 2026

**IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO:
una recente sentenza della
Cassazione**

Martina Fusato

Si segnala una pronuncia della Corte di cassazione sul reato di impedimento del controllo, tra le poche sul tema nel primo decennio dall'entrata in vigore della legge n. 68/2015 di riforma dei delitti ambientali.

L'ultimo monitoraggio dei reati ambientali, pubblicato annualmente sul sito del Ministero della Giustizia, rivela che nell'anno 2024 sono stati iscritti 49 procedimenti per il delitto di impedimento del controllo, disciplinato dall'art. **452 septies** c.p. e che soltanto in 22 tra questi è stata esercitata l'azione penale. Questo spiega il ridottissimo numero di pronunce della suprema Corte e rende di particolare interesse il loro esame.

Ecco, quindi, alcune brevi note sulla sentenza della Cassazione penale, sez. 3, n. 6294 del 21.01.2026, relativa al delitto di impedimento del controllo, di cui vengono esaminati gli elementi costitutivi.

La disposizione dell'art. 452 *septies* c.p. è posta a tutela delle funzioni **di controllo e vigilanza ambientali** e in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**, che non possono in alcun modo essere ostacolate. Non rileva la natura giuridica dell'organo accertatore, purché si tratti di un organo generalmente investito di funzioni di polizia giudiziaria e deputato occasionalmente a verifiche di rilievo ambientale o di sicurezza sul lavoro.

*

Le condotte idonee ad integrare l'impedimento sono puntualmente definite dal legislatore e consistono nel **diniego all'accesso**, nella **predisposizione di ostacoli e nell'alterazione dei luoghi** e sono penalmente rilevanti nella misura in cui rendono difficoltoso l'accesso e intralciano l'attività dei soggetti deputati a svolgere controlli a tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro. Tra le condotte "tipiche" si registrano, nei casi esaminati dalla giurisprudenza, la creazione di cosiddetti bypass per gli scarichi; l'occultamento o dissimulazione di operazioni di diluizione di reflui; la realizzazione di opere idriche prive di accessi ai pozzetti di controllo.

Oltre a tali condotte, sono punite, con una formulazione più ampia e residuale, tutte quelle che risultano in concreto idonee a **compromettere gli esiti** dell'attività di vigilanza.

L'integrazione dell'illecito comporta l'applicazione di una pena detentiva da sei mesi a tre anni di reclusione e il procedimento suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. con la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ove ne ricorrano i presupposti.

*

La sentenza in esame è di particolare interesse anche perché esamina il **confine** tra il delitto di cui all'art. 452 *septies* c.p. e la **contravvenzione** prevista dall'**art. 137 comma 8 d.lgs. 152/2006**, che punisce con la pena dell'arresto fino a due anni il titolare di uno scarico idrico che ostacola l'accesso all'autorità di controllo. La disposizione contiene la clausola di **sussidiarietà** "salvo che il fatto non costituisca

più grave reato”, prevedendo così un canale di comunicazione con il più grave delitto, rispetto al quale la contravvenzione trova un’applicazione residuale.

Nell’esaminare il rapporto tra le due fattispecie, vengono evidenziati la natura di **reato comune** del delitto di cui all’art. 452 *septies* c.p., che può essere commesso da **chiunque**, senza particolari qualifiche soggettive; sul piano oggettivo, **l’evento di danno** consistente nell’impedimento, nell’intralcio o nell’elusione del controllo; infine, **l’elemento soggettivo doloso**, cioè la consapevolezza e volontà di inibire gli accertamenti dell’autorità di vigilanza.

Diversamente, la contravvenzione trova applicazione esclusivamente quando l’impedimento dell’accesso sia attuato dal titolare di uno scarico idrico, a titolo di **colpa**, oppure anche a titolo di dolo ma con condotte concretamente inidonee ad impedire, intralciare o eludere il controllo.

La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la motivazione dei giudici di merito che, nel caso in esame, hanno ritenuto integrato il delitto e non la contravvenzione. L’imputato, infatti, aveva rappresentato agli operatori, qualificatisi per espletare attività di controllo dello scarico, la necessità di svolgere lavorazioni urgenti altrove, rendendosi quindi indisponibile a consentire l’accesso allo scarico; inoltre, aveva inibito l’apertura dei pozzetti che scaricavano nella fognatura, ostacolando così in concreto l’attività degli operatori e ponendo in essere comportamenti idonei ad ostruire ed impedire il controllo.